



Ordinanza Copertura autocarri/polveri Prot.40792 AM 1940

IL SINDACO

Premesso:

- ◆ Che il contenuto di polveri nell'atmosfera dei centri urbani e nel territorio modenese è spesso superiore agli standard previsti dalla vigente normativa e ai limiti di qualità previsti da specifiche direttive della Comunità Europea recepite con Decreto del Ministero dell'Ambiente n.60 del 02.04.2002;
- ◆ Che tali livelli di polverosità derivano da molteplici fonti di emissione, fisse e mobili, industriali e civili, per le quali sono in via di approntamento specifici piani di risanamento;

Considerato:

che il livello delle polveri nell'aria, in elevate concentrazioni, in special modo di quelle a diametro più ridotto (PM10), influenza negativamente la salute dei cittadini, come testimoniato ormai in modo unanime dalla Comunità scientifica internazionale e nazionale;

Ritenuto:

che una parte di tale diffusa polverosità dell'aria sia costituita dalla dispersione che avviene direttamente dai mezzi di trasporto quando trasportano materie prime o altri materiali polverulenti in forma sfusa e, indirettamente, per risollevarlo del materiale depositato al suolo;

Considerato :

- ◆ Che l'art.164 del Codice della Strada disciplina le modalità tecniche di sistemazione del carico, con particolare riferimento alla libertà di movimento del conducente del veicolo e ai limiti delle sporgenze (anteriore, posteriore, laterale e in altezza);
- ◆ Che si ritiene, quindi, necessario individuare specifiche modalità di trasporto dei materiali polverulenti nel rispetto dell'ambiente;

Visti:

- ◆ Il Decreto del Ministero dell'Ambiente n°163 del 21.04.1999 che affida ai sindaci l'attivazione di strumenti atti a prevenire l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane;
- ◆ Il Regio Decreto n°1265 del 27.07.1934 e i poteri conferiti al Sindaco in materia Sanitaria;
- ◆ L'art.50 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

ORDINA

A partire dal 01.04.2003, sulle strade site nel Comune di Modena, il trasporto di materiali polverulenti in forma sfusa effettuato mediante veicoli potrà avvenire solamente utilizzando mezzi dotati di strutture di contenimento a tenuta stagna (cisterne, cassoni, etc.) o dotati di idonea copertura amovibile posta in opera efficacemente al fine di impedire la dispersione delle polveri.

2. L'inosservanza di quanto disposto al punto 1 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 35,00 a € 204,75 di cui è ammesso il pagamento in via breve secondo le disposizioni di cui alla Legge n°689 del 24.11.1981 e successive modificazioni.

3. Contro il presente atto potrà essere presentato ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione dello stesso oppure al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

4. La presente ordinanza viene trasmessa agli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada, affinché provvedano al relativo controllo, nonché alla Provincia di Modena, alle principali Associazioni di Categoria interessate e agli organi di stampa affinché ne sia data la più ampia informazione